

## **FORMA DEI CONTRATTI – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE**

### **Trib. Reggio Emilia, 05/10/2011**

Poiché il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, oggi non più in vigore, attribuiva valore di firma digitale solo a quella apposta mediante coppia di chiavi asimmetriche, con un certificatore tenuto ad attestare la corrispondenza tra la chiave pubblica e l'identità dell'utilizzatore, si deve ritenere che fosse nulla la manifestazione del consenso all'integrazione del contratto d'intermediazione finanziaria prevista dall'art. 30, comma 2, lett. e) Reg. Consob n. 11522/1998 effettuata attraverso la rete Internet senza l'utilizzo della firma digitale con chiavi asimmetriche.

### **Trib. Ravenna, 29/05/2010**

L'articolo 30 del reg. Consob 11522 del 1998, nel prevedere che le parti devono indicare, nel contratto quadro, le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni, non legittima affatto la forma orale degli ordini di borsa, ma si limita a consentire, per tali ordini, forme equivalenti a quella scritta, vale a dire la richiesta telefonica registrata dall'intermediario su supporto magnetico e la richiesta inoltrata con strumenti telematici alla quale sia apposta od associata la firma digitale. Dovendosi, pertanto, riconoscere natura contrattuale o comunque negoziale agli ordini di borsa, i quali non possono essere considerati meri atti esecutivi del contratto quadro, ove gli stessi vengano impartiti attraverso la rete Internet dovranno essere muniti di firma digitale, pena la loro nullità.

### **Trib. Roma Sez. III Sent., 11/01/2010**

In materia contrattuale, le riproduzioni via fax o e-mail, pur non sottoscritte con firma digitale, rientrano nelle riproduzioni indicate dall' art. 2712 c.c. e formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

### **Trib. Gorizia, 30/01/2009**

L'obbligo della forma scritta di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998 si riferisce al solo contratto quadro e non ai singoli ordini di negoziazione, i quali potranno pertanto essere impartiti anche per via telematica senza la firma digitale; in questo caso, tuttavia, detti ordini non potranno essere considerati equivalenti al documento scritto richiesto nell'ipotesi in cui l'operazione sia inadeguata al profilo di rischio del cliente.

### **Trib. Bari Sez. II, 27/03/2006**

I contratti relativi alle prestazioni di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti; ne deriva che in caso di inosservanza della forma scritta (che può essere realizzata mediante richiesta dell'investitore scritta e sottoscritta, con richiesta telefonica registrata dall'intermediario su supporto magnetico, e con richiesta inoltrata con strumenti telematici alla quale sia apposta od associata la firma digitale) il contratto è nullo.

### **Trib. Bari Sez. II, 20/02/2006**

Le modalità attraverso le quali l'investitore può impartire all'intermediario ordini ed istruzioni si traducono nella richiesta scritta e sottoscritta, nella richiesta telefonica registrata dall'intermediario su supporto magnetico, nella richiesta inoltrata con strumenti telematici alla quale sia apposta od associata la firma digitale, risultando tali modalità di comunicazione, normativamente assimilate, rispondenti al contenuto precettivo di cui all'art. 23 t.u.f., dovendosi intendere le deroghe ivi consentite, per iniziativa della Consob, limitate alla sussistenza di particolari ragioni tecniche e in relazione alla natura professionale dei contraenti, contrapposta a quella non professionale del consumatore-investitore.

## **CONTRATTO ON LINE E CLAUSOLE VESSATORIE: QUALE FIRMA?**

**Trib. Catanzaro 30/04/2012**

**Ai fini della validità di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale on line occorre la specifica sottoscrizione della stessa, da assolversi con l'impiego della firma digitale da parte dell'aderente.**

## **E.COMMERCE E PROTEZIONE DEL CONSUMATORE**

**Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 05/07/2012, n. 49/11**

**Content Services Ltd c. Bundesarbeitskammer**

Il consumatore deve ricevere, per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, conferma delle informazioni pertinenti in tempo utile, a meno che esse non gli siano già state fornite, per iscritto o sull'altro supporto duraturo, prima della conclusione del contratto. Quando le informazioni che si trovano sul sito internet del venditore sono rese accessibili solamente attraverso un link comunicato al consumatore, tali informazioni non sono né "fornite" a tale consumatore né "ricevute" da quest'ultimo. Un sito internet le cui informazioni sono accessibili ai consumatori solamente attraverso un link mostrato dal venditore, non può essere considerato un "supporto duraturo" ai sensi del predetto articolo. Pertanto, non soddisfa i requisiti imposti dall'articolo 5, par. 1, Direttiva n. 97/7/CE una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito internet dell'impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né "fornite" da tale impresa né "ricevute" dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione e che un sito internet le informazioni accessibili solamente attraverso un link mostrato dal venditore non può essere considerato un "supporto duraturo".

**Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 19/07/2012, n. 112/11**

**EBookers.com Deutschland GmbH c. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV**

La nozione di "supplementi di prezzo opzionali", di cui all'articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del Regolamento n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, dev'essere interpretata nel senso che include i prezzi, connessi con il viaggio aereo, di prestazioni come l'assicurazione sull'annullamento del viaggio, di cui trattasi nel procedimento principale, fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore del viaggio unitamente alla tariffa del volo, nel contesto del prezzo complessivo

## **VALORE PROBATORIO DELL'E-MAIL**

### **Trib. Prato, 15/04/2011**

L'e-mail, quale documento informatico munito di firma semplice, non assicura di per sé né il contenuto né la provenienza del messaggio: è, pertanto, liberamente valutabile dal giudice, il cui giudizio, ai fini della qualificazione probatoria, dovrà fondarsi anche su altre risultanze processuali.

### **Trib. Brescia 11/03/2008,**

Il messaggio di posta elettronica non certificato ai sensi del d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 non può fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore, così che esso non può venire qualificato alla stregua di un atto pubblico